



PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE DI ORDINANZA

N. 639 DEL 25/02/2026

SETTORE: Gestione Viabilità

SERVIZIO: Gestione del demanio stradale provinciale

CLASSIFICA 8.2.16 FASCICOLO N.3/2026

OGGETTO: S.P. n. 16 “di Osiglia” - Sospensione temporanea della circolazione stradale ai veicoli aventi una massa superiore a 7,50 tonnellate al km 13+000, in loc. Casotto Gallotto, nel Comune di Bormida, per cedimento stradale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE O SUO DELEGATO

VISTI:

- gli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI:

- gli articoli 37, 38, 39 e 41 del citato D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. e i.;
- gli articoli da 30 a 42, 110 e 159 del D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada” e s.m. e i.;
- il D.M. II. e TT. del 10.7.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo”;

VISTI:

- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione;
- l'articolo 29 dello statuto provinciale in ordine alle funzioni Dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione Dirigenziale;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei Dirigenti;
- il Decreto del Presidente n. 253 del 31/10/2025 con cui è stato conferito l'incarico del Settore Gestione Viabilità all'Ing. Danilo Burastero a far data dal 01/11/2025;

CONSIDERATO:

- che sulla S.P. n. 16 “di Osiglia” alla progressiva chilometrica 13+000 in Loc. Casotto Gallotto, in Comune di Bormida, si è verificato un cedimento in conseguenza ai recenti eventi metereologici;
- che dalle risultanze dei sopralluoghi effettuati da tecnici di questa Provincia, si rende necessario,

al fine di garantire l'incolumità degli utenti della strada, per il tratto sopra indicato:

- disporre, dal giorno 26 febbraio 2026, sino al ripristino del piano viabile, la limitazione temporanea della circolazione stradale con seguenti modalità:

sospensione temporanea della circolazione ai veicoli con massa superiore a 7,50 tonnellate.

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

1. per le motivazioni di cui in premessa, la sospensione temporanea della circolazione stradale ai veicoli aventi una massa superiore a 7,50 tonnellate sulla S.P. n. 16 “di Osiglia” al km 13+000, in loc. Casotto Gallotto, nel Comune di Bormida, dal giorno 26 febbraio 2026.

2. Sono esclusi da tale divieto i veicoli di soccorso e i mezzi delle forze dell'ordine e i veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di linea;

- Tutti i conducenti delle categorie di veicoli interessati dovranno comunque uniformarsi alla segnaletica stradale apposta in loco con l'obbligo di tenere un comportamento prudente in conseguenza della segnaletica verticale di pericolo (ai sensi e nel rispetto dell'art. 39 comma 1, lett a) del C.d.S.

AVVISA

Che, in deroga al presente provvedimento e previa richiesta scritta all'Ente proprietario della strada potrà essere autorizzato, con eventuali limitazioni, dei veicoli dei residenti o aventi diritto che accedono alle aree interne o alle viabilità afferenti e i veicoli diretti allo scarico merci degli esercizi commerciali ubicati nella zona interessata.

DISPONE

1. di rendere noto all'utenza quanto prescritto dalla presente Ordinanza mediante:

- l'apposizione dei sistemi di segnalamento temporaneo, da collocarsi nei modi prescritti dal richiamato D.M. II. e TT. del 10.7.2002 e secondo quanto stabilito in merito dal Codice della Strada;
- la pubblicazione del presente Atto all'Albo online della Provincia di Savona per quindici giorni consecutivi;

2. di comunicare copia del presente Atto alla Prefettura di Savona, ai Comandi territoriali delle competenti Forze dell'Ordine, al Comune interessato, al comando territoriale dei Vigili del Fuoco, a “Emergenze sanitarie ambulanze 118”, alle Società/Aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale, alla Confartigianato di Savona, alla C.N.A. di Savona ed altri Enti e Servizi interessati.

DÀ ATTO

1. che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è la Dott.ssa Antonella Basciani;
2. che il presente Atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del Dirigente o suo delegato che ne attesta la regolarità amministrativa;

3. che contro il presente provvedimento è ammesso:

- il ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e/o al Ministero dei Trasporti a norma dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. e i., con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m. e i.;
- il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'Atto stesso.

Il Dirigente
Danilo Burastero